

TIONE
via Circonvallazione 14, 38079 Tione TN
Tel. e Fax 0465.321156

Gestore 046

Polizza N. 64 / M12660998

AGENZIA A045 / TIONE

ID CONTRAENTE: E1499604

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONTRAENTE **INCONTRA S.C.S.**

Sede: **PIAZZA CESARE BATTISTI, 69**

**38087 BREGUZZO - SELLA GIUDICARIE
(TN)**

P.IVA: **01368180228**

Socio *Il Contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 8 Statuto Sociale).*

CONTRATTO Decorrenza dalle ore **24:00** del **31/05/2018** Scadenza alle ore **24:00** del **31/12/2019**
Durata di **1** anni **7** mesi **0** giorni TACITO RINNOVO ANNUALE DOPO LA SCADENZA
Pol. Sostituite: **No**
Coassicurazione: **No** Vincolo: **No**
Termine per la disdetta: **60 giorni** prima della scadenza..

CONTRIBUTO Rata alla firma

Contributo	Abbuono
4.981,66	0,00

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
4.981,66	1.108,42	59,92	6.150,00

Rate successive

a frazionamento ANNUALE dal 31/12/2018

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
8.540,00	1.900,15	59,85	10.500,00

(*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda tecnica e dalle Condizioni di Assicurazione contenute nell'allegato fascicolo modello X0136.0 edizione 4 del 01/09/2017.



Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'Assicurato per i rischi, la somma assicurata, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ COME PREVISTO DALL'OGGETTO SOCIALE DELLO STATUTO .	
UBICAZIONE DEL RISCHIO:	VIA ROMA,9 - 38079 TIONE DI TRENTO (TN).	
MASSIMALI ASSICURATI:	MASSIMALI ASSICURATI R.C.T. (art.13, lett. a) per ogni sinistro	5.000.000,00
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	5.000.000,00
	e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	5.000.000,00
	MASSIMALI ASSICURATI R.C.O. (art.13, lett. b) per ogni sinistro	5.000.000,00
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	5.000.000,00

CONDIZIONI SPECIALI:

Si intendono richiamate le seguenti "Condizioni speciali":
29) LAVORO PRESSO TERZI
30) PLURALITA'ASSICURATI

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

Si intendono richiamate le seguenti "Condizioni aggiuntive":
A) PROPRIETA' DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'
C) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
D) RESPONSABILITA' PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO
E) COMMITTENZA LAVORI
F) DIFESA PENALE
G) BUONA FEDE
H) INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS
I) DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO
L) COMMITTENZA AUTO
M) PERSONE CONSIDERATE TERZE
N) CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO
O) DECRETO LEGISLATIVO 81/08
P) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'
Q) LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
R) CAUSALE INCENDIO
S) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

TOTALE CONTRIBUTO NETTO **8.540,00**

*Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione, riportate a stampa nel modello X0136.0, si rendono operanti le seguenti **Condizioni Particolari**, convenute fra le Parti:*

FRANCHIGIA "DANNO BIOLOGICO" IN CIFRA FISSA:

La franchigia del 6% prevista per la garanzia del "Danno biologico" di cui al punto 2) della lett. b) dell'art. 13) delle Norme che regolano l'assicurazione, si intende sostituita dalla franchigia sotto riportata.



Franchigia: 3.000,00 €

DANNI A COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI:

Sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di proprietà dei dipendenti dell' Assicurato in occasione di lavoro o di servizio purché sussista una responsabilità civile a carico dell'Assicurato stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 per ciascun danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose. e con un massimo risarcimento di euro 2.500,00 per ciascun dipendente e di euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

A carattere esemplificativo e non limitativo, di seguito viene descritta per l'attività svolta dalla Contraente:

L'assicurato svolge attività nel doposcuola, attività del tempo libero e giochi per bambini e ragazzi; effettua animazioni nel corso di manifestazioni varie ed organizza gite ed escursioni; gestisce spazi comuni adibiti a ritrovo ricreativo e saltuariamente offre alloggio negli spazi gestiti dalla Cooperativa. L'attività istituzionale è integrata da attività specifiche dedicate a persone con disabilità psichiche e con disabilità motorie non gravi; la gestione di laboratori dedicati e l'assistenza ai disabili sono svolti da personale qualificato ed effettuate principalmente nelle sedi distaccate di Storo e Bersone (TN). La cooperativa integra l'attività sopra descritta con Progetti specifici dedicati a ragazzi disoccupati in cerca di lavoro.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 15, la qualifica di terzi è estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati, ma che comunque partecipano, anche occasionalmente, alle attività del soggetto aggiudicatario, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché presenziano, a qualsiasi titolo e/o scopo, alle suddette attività.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi, derivante all'assicurato, per fatto di corsisti, borsisti, stagisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata e per danni corporali da loro subiti.

Fermo il resto

CUMULO MASSIMALI RCT/RCO:

Resta convenuto fra le Parti Contraenti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà eccedere la somma di euro di seguito riportata.

Cumulo massimali: 6.000.000,00 €

MALATTIE PROFESSIONALI:

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 13) lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. *(ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte delle Magistratura con sentenza passata in giudicato).*

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in Euro 500.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.
 Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione degli stessi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti per la garanzia del "Danno biologico" (art.13 lettera b) punto 2. delle Norme).

FRANCHIGIA ASSOLUTA SU TUTTI I DANNI:

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, relativamente a tutti i danni, la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro.

Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperto di entità inferiore previsti dalle Condizioni Speciali e Aggiuntive si intendono allineati al suddetto importo. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore.

ESTENSIONI DIVERSE:

Si da' atto che l'assicurazione copre la responsabilita' civile derivante all'Assicurato verso terzi ai sensi di legge, in dipendenza dell'attivita' da esso svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari.

L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo i danni:

- a) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilita' civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai prestatori di lavoro;
 - b) dall'organizzazione di attivita' dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
 - c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
 - d) dalla proprieta' di cani da guardia e non; tale garanzia e' prestata con una franchigia di Euro 100,00 per ogni sinistro;
 - e) dall'esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali, siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilita' personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
 - f) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, escluse comunque quelle organizzate dall'Assicurato, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands;
 - g) dalla proprieta', uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualita' di Committente dei lavori.
- L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- h) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi industriali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
 - i) corporali subiti dai corsisti o "stagisti" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
 - l) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere;
 - m) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonche' da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'Assicurato;
 - n) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonche' ad altre simili attivita' ed attrezzature usate per esclusive necessita' dell'azienda;
 - o) derivanti all'Assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
 - p) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti, comprese le lezioni ginniche;
 - q) dalla proprieta' dei fabbricati e dell'area costituente l'industria assicurata con relativa recinzione compresi i cancelli elettrici;
 - r) dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo.

REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO: Sì No

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Parametro: **RETRIBUZIONI INAIL-NON INAIL**

valore dichiarato: **1.750.000,00**

tasso annuo imponibile (‰) **1,600**

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Parametro: **RETRIBUZIONI INAIL-NON INAIL**

valore dichiarato: **1.750.000,00**

tasso annuo imponibile (‰) **1,600**



**CONTRIBUTO NETTO
ANNUO MINIMO****8.540,00**

A norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **ANNUALE**
 - i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
 - sul sito della compagnia www.gruppoitas.it è disponibile **l'Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.
- Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:
- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
 - il codice fiscale e il numero di polizza.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel testo delle Condizioni di assicurazione la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, e cioè che per i rischi cui si riferisce il presente contratto:

- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto;
- nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Con la firma qui apposta il Contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo modello **X0136.0 ed. 4 del 01/09/2017**. Dichiara inoltre che il presente documento, composto da n.8 (comprendente di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **pagine non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

ITAS MUTUA

Il Direttore Generale

Letto, accettato e sottoscritto in _____ il _____

INGONTRA società
cooperativa
sociale
38087 DELLA GIUDICARIE (TN)
Piazza C. Battisti, 69 - Breguzzo - Tel. 0465.900061
Reg. Imprese Il Contraente 368180228
info@ingontra.it - www.ingontra.it



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia si sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.; Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; Art. 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di mancata comunicazione degli elementi variabili e pagamento del premio.

INGONTRA società
cooperativa
sociale
38087 DELLA GIUDICARIE (TN)
Piazza C. Battisti, 69 - Breguzzo - Tel. 0465.900061
Reg. Imprese Il Contraente 368180228
info@ingontra.it - www.ingontra.it

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione, a norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

INGONTRA società
cooperativa
sociale
Il Contraente

Polizza stampata a _____ il 25/05/2018 8.37.41
Prima rata incassata il _____ Incasso del _____

ASICURA
BROKER s.r.l.
L'Agente



**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi (2) richiesti o previsti.

Tali **dati**, comunicatici da Lei/Voi o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornire i servizi e/o i prodotti sopracitati e sono trattati esclusivamente secondo le ordinarie procedure e modalità operative dell'assicurazione.

Alcuni dei suddetti dati, sempre per le finalità sopra indicate e, comunque, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, possono essere **comunicati**, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ad altri soggetti - in Italia o all'estero - appartenenti al settore assicurativo e riassicurativo o che, godendo della nostra fiducia, svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I dati sono da noi **trattati** (5) solo con modalità e procedure, anche manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti, ovvero per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali relativamente a tutti i rami assicurativi delle società del Gruppo ITAS (6); sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ai soggetti sopra indicati, i quali si impegnano a loro volta a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie all'espletamento delle menzionate finalità, conformemente alla normativa.

I dati possono inoltre essere conosciuti ai collaboratori delle società del Gruppo ITAS* specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

Informiamo inoltre che i dati in questione **non sono soggetti a diffusione** e che senza di essi - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (7) - non saremmo in grado di eseguire correttamente le prestazioni richieste. Per tali dati, l'eventuale opposizione al trattamento presuppone un motivo legittimo.

Il **rilascio facoltativo** di alcuni ulteriori dati (quali, ad esempio, il numero di telefono cellulare) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio - anche tramite SMS/MMS - di avvisi di servizio, nonché di comunicazioni promozionali. Per tali dati, l'eventuale diritto di opposizione può essere sempre esercitato.

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10, D. Lgs. n. 196/2003) Le/Vi garantisce il **diritto ad accedere**, in ogni momento, ai Suoi/Vostri dati presso di noi o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, nonché a conoscerne l'origine e le modalità di utilizzo; Le/Vi riconosce inoltre il **diritto** di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed **opporsi/vi al loro trattamento** (8).

Titolare del trattamento è ITAS Mutua con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Per ulteriori informazioni e per ogni eventuale dubbio o chiarimento, e per l'esercizio dei sopraelencati diritti, è possibile rivolgersi al responsabile per il riscontro con gli Interessati (Servizio Privacy - piazza delle Donne lavoratrici 2, 38122 TRENTO E-Mail: itas.diramm@gruppoitas.it)

L'elenco completo e aggiornato dei **responsabili del trattamento** dei dati personali è reperibile sul sito www.gruppoitas.it. Per ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, è possibile rivolgersi al *Servizio Privacy* sopra indicato.

Sulla base di quanto sopra, **apponendo una firma in calce, è possibile esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalle Società del Gruppo ITAS*, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento degli stessi da parte di questi ultimi.**

Luogo e data _____

Nome e cognome (o Ragione sociale) del contraente e di eventuali altri interessati

INCONTRA S.C.S.

Firma

INCONTRA società cooperativa sociale
 38087 SELLA GIUDICARIE (TN)
 Piazza C. Battisti, 69 - Breguzzo - Tel. 0465.900061
 Pagine verdi 800.011.011
 info@incontra.tn.it - www.incontra.tn.it

*società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



NOTE

- (1) Ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. d), D. Lgs. n. 196/2003 sono da ritenersi sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e), definisce giudiziari i dati idonei a rivelare la presenza di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato, nonché i dati inerenti l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti. Si ricorda che il trattamento di tali dati è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
- (2) La "finalità assicurativa" richiede, tenuto conto anche della Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La/Vi qualificano come assicurato/i, beneficiario/i o danneggiato/i (quali le polizze di responsabilità civile); banche dati consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento o operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": intermediari assicurativi iscritti al RUI - Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi. Tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (quali il Consorzio CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- (6) Ricordiamo che, con Provvedimento 19 giugno 2008, il Garante ha disposto, in applicazione del principio di bilanciamento degli interessi previsto dall'art. 24, co. 1, lett. g), D. Lgs. n. 196/2003, che i fornitori di beni e servizi possano utilizzare, senza specifico consenso, i recapiti di posta cartacea (oltre che di posta elettronica) forniti dall'Interessato anche per le finalità di promozione commerciale di altri beni e servizi dello stesso titolare analoghi a quelli già venduti. Ciò a condizione che, ferme le garanzie previste per le attività di profilazione, l'Interessato venga informato, al momento della raccolta e in occasione di ogni comunicazione commerciale, della possibilità di opporsi in maniera agevole e gratuita al trattamento, ottenendo immediato riscontro a conferma dell'avvenuta interruzione dello stesso.
- (7) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (8) L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.

FIRMA GRAFOMETRICA

Si precisa che, nel caso in cui l'interessato liberamente decida di apporre la propria sottoscrizione sotto forma di firma elettronica avanzata (cd. **firma grafometrica**), i relativi dati biometrici saranno criptati e indissolubilmente legati al documento sottoscritto e non potranno essere in alcun modo estratti ed utilizzati per altro fine.

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 15 del REGOLAMENTO ISVAP N. 34/2010

Il consenso di cui sopra è fornito anche per comunicazioni commerciali a distanza ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010, salva opposizione da esprimersi, in qualunque momento e senza alcun onere, secondo le modalità di cui alla precedente informativa.

